

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 715

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ROBUSTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1994

Gestione di ammasso dei prodotti agricoli

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dalle gestioni condotte per conto e nell'interesse dello Stato, a norma di apposite disposizioni legislative, al fine di estinguere l'immobilizzo della Banca per la «carte ammassi» (complesso degli oneri cambializzati per il finanziamento delle gestioni ammassi) ed evitare ulteriori spese ed interessi passivi che maturano a carico delle gestioni stesse.

Le gestioni in esame furono a suo tempo finanziate, tramite convenzioni, da istituti di credito mediante rilascio di cambiali, assistite da privilegio sul prodotto, con scadenza quattro mesi rinnovabili. Gli effetti cambiari, ammessi al riscontro presso la Banca d'Italia, fruttano attualmente (decreto ministeriale n. 22 del 26 gennaio 1972) un interesse annuo, dell'1 per cento cui sono da aggiungere bolli cambiari (3,30 per cento) e commissioni bancarie (0,75 per cento).

Scopo del presente disegno di legge è quello di consentire alla Banca d'Italia di stornare al proprio bilancio il «riscontro portafoglio ammassi».

Per le stesse gestioni ai consorzi agrari furono riconosciuti oneri e spese in parte già liquidate. Nel tempo tali oneri, per le quote non liquidate, furono parzialmente modificati sino ad essere annullati nel 1981 restando comunque invariati gli oneri finanziari che continuano a maturare.

Sussistono inoltre alcune situazioni, già evidenziate dalla Corte dei conti, nelle quali pur in presenza di attività di ammasso eseguite risultano insufficienti le documentazioni prodotte soprattutto a causa di temporanee inefficienze nella gestione contabile di alcuni singoli consorzi agrari.

Tali problemi sono anche allocabili a gestioni delegate alla Federconsorzi. Per tali gestioni, sono state sollevate dalla Corte nel 1984 serie riserve sulla consistenza e correttezza delle richieste di rimborso.

Va ancora segnalato che alcuni consorzi agrari hanno nel tempo ceduto alla Federconsorzi i loro crediti sopra identificati, per risolvere contingenti problemi di liquidità. Tali cessioni, già evidenziate in atti parlamentari attinenti il decreto-legge più volte reiterato e bocciato sia alla Camera che al Senato in legislature diverse, ammontavano al 31 dicembre 1991 a 475 miliardi.

Pare non corretto accumulare in un unico provvedimento la liquidazione sia delle posizioni ormai consolidate ed esigibili dei consorzi agrari ancora titolari nel credito, che le posizioni più volte oggetto di rilievi da parte della Corte nonché le cessioni di credito che all'atto della liquidazione della Federconsorzi sono state valutate in maniera risibile.

Pertanto questo provvedimento consente immediatamente di rendere liquidi i crediti dei consorzi agrari con la documentazione approvata, istituisce una commissione che valuti nei casi di scarsa documentazione la consistenza del credito e congela la situazione Federconsorzi.

Tale situazione va inserita nel contesto generale del caso «penoso» della Federconsorzi, caso già oggetto di annunciate commissioni di inchiesta sia ministeriali che parlamentari.

Al fine di bloccare comunque l'accrescere di interessi passivi su gestioni ormai antiche, si consente la liquidazione dei rendiconti ceduti dai consorzi alla Federconsorzi al valore assegnato all'atto della formalizzazione del concordato fallimentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, rinveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri di spesa di bollo ed interessi passivi definiti dal decreto ministeriale 15 gennaio 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1972, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1995, senza corresponsione di interessi, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione.

2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervenuta registrazione da parte della Corte dei conti dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque pregiudicati i diritti dello Stato.

3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede per conto dello Stato all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conversione ai termini di legge.

4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, è autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3 che dovranno comunque avere durata trentennale.

Art. 2.

1. I disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio identificati nel comma 1 dell'articolo 1, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui i singoli Consorzi agrari risultano titolari avendoli iscritti a bilancio sino al 1993,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quali risultanti da rendiconti approvati da provvedimenti definitivi ed esecutivi registrati o certificati dalla Corte dei conti, ivi comprese le spese maturate al 31 dicembre 1981 e gli interessi previsti dalla legge, sono estinti mediante assegnazione ai creditori di titolo di Stato, restando impregiudicati i diritti dello Stato.

2. I crediti relativi ai disavanzi di cui al comma 1, dei quali i singoli consorzi agrari hanno ceduto alla Federazione italiana dei consorzi agrari la titolarità, saranno estinti mediante assegnazione al creditore intervenuto di titoli di Stato trentennali e limitatamente al valore identificato dal liquidatore all'atto della sottoscrizione del concordato o atto equipollente, restando impregiudicati i diritti dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui ai commi 1 e 2, è autorizzato ad emettere titoli di Stato a scadenze proporzionalmente calcolate a partire da anni cinque; per gli effetti di cui al comma 2 è autorizzato ad emettere titoli di stato a scadenza trentennale.

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e con la Corte dei conti, istituisce una commissione incaricata di valutare e definire le posizioni dei consorzi agrari che non rientrano nella applicazione dell'articolo 2 per carente documentazione.

2. La commissione previa acquisizione della documentazione ritenuta probante, può certificare il titolo dei consorzi agrari di cui al comma 1 all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

3. I componenti della commissione hanno diritto, a titolo di compenso, solo a gettoni di presenza.